

**Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito in legge dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15**
“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”

Nella colonna di destra è evidenziato il grado di rilevanza delle norme per il territorio provinciale, secondo i seguenti indicatori:

A	Alto (norme direttamente applicabili o che sono da recepirsi nell'ordinamento provinciale)
B	Basso (norme che si ritengono di limitato interesse per l'Amministrazione provinciale)
N	Nulla
V	In corso di valutazione

Art. 1, commi	Rubrica	Analisi del contenuto	
2 e 3	Disposizioni in materia di versamenti contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni	Modifica i termini di due normative transitorie, relative alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici (lettera a)) e ai soggetti (lettera b)) titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria). Il comma 3 prevede un differimento dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora.	A
6-bis	Differimento per la realizzazione di medie opere	Differisce dal 31 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 il termine di affidamento delle opere che hanno usufruito dei contributi disposti per l'anno 2021, a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (c.d. medie opere).	A
9	Responsabilità erariale	Proroga di quattro mesi, dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025, la disposizione del decreto-legge n. 76/2020 che limita la responsabilità erariale di amministratori, dipendenti pubblici e privati cui è affidata la gestione di pubbliche risorse ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo, escludendo quindi ogni responsabilità per colpa grave.	A
10-quater	Supporto tecnico di CDP per gli interventi europei (PNRR)	Proroga fino al 31 dicembre 2029 la possibilità per le amministrazioni pubbliche di avvalersi direttamente dell'assistenza e del supporto tecnico operativo di Cassa di Risparmio e prestiti S.p.A., per la realizzazione degli interventi pubblici di investimento previsti nell'ambito di piani o strumenti di programmazione europea (quali Fondi strutturali, React-EU, FSC, Fondo complementare al PNRR).	A
10-septies	Incarichi dirigenziali e direttivi a soggetti in quiescenza	Viene elevato da uno a due anni il limite massimo della durata degli incarichi dirigenziali o direttivi conferiti a titolo gratuito a soggetti già collocati in quiescenza.	A
10-octies	Inconferibilità di incarichi di livello regionale a componenti di consigli comunali	Stabilisce che fino al 31 dicembre 2025 non trovi applicazione l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali di livello regionale (di cui all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 39/2013) ai componenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti nonché ai componenti dei consigli di una forma associativa tra comuni che superi i 15.000 abitanti.	A
10-undecies	Norme contabili sull'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione per le regioni e le province autonome	Estende all'anno 2024 l'applicazione delle norme concernenti l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione recate dalla legge di bilancio per il 2019 per le regioni a statuto ordinario e la possibilità dell'applicazione di tali disposizioni anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome.	A
Art. 2 c. 6-bis	Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive	Estendendo al 31 dicembre 2026 i termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto.	A



Art. 3, c. 1	<i>Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro nazionale aiuti di Stato</i>	Dispone che la registrazione nel registro nazionale degli aiuti di Stato delle misure straordinarie adottate per il contrasto al COVID-19 con esclusivo riferimento all'imposta municipale propria (IMU) sia effettuata entro il 30 novembre 2025.	A
c. 2	<i>Responsabilità per inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione di aiuti di Stato</i>	Proroga al 31 dicembre 2025 il periodo transitorio nel quale l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato, con specifico riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.	A
c. 6	<i>Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari</i>	Estende anche all'anno 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.	A
c. 10	<i>Proroga del regime di esenzione IVA</i>	Posticipa al 1° gennaio 2026 l'operatività del nuovo regime di esenzione IVA per gli enti del Terzo settore.	A
c.14-quinquies	<i>Alleggerimento degli oneri da indebitamento degli enti locali</i>	Proroga al 2025 alcune misure specifiche previste per gli anni 2023 e 2024 a favore degli enti locali correlate con le esigenze determinate dall'aumento dei costi energetici.	A
c.14-septies	<i>Accertamento e riscossione entrate locali</i>	Proroga i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto n. 289 del 2000 e dall'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto n. 101 del 2022 al 30 settembre 2025 e prevede la revisione dei citati decreti in modo da adeguare la disciplina dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, relativa all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, alla normativa dell'UE.	A
Art. 3-bis	<i>Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali</i>	Prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater), riconoscendo ai contribuenti la facoltà di adesione entro il 30 aprile 2025.	A
Art. 4, c. 2	<i>Ulteriore proroga della deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini</i>	Proroga al 31 dicembre 2027 la possibilità dell'esercizio temporaneo sul territorio nazionale delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario da parte dei professionisti cittadini ucraini, residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022.	A
c. 2-bis	<i>Crediti formativi per la formazione continua in medicina</i>	Modifica la normativa vigente in materia di disciplina transitoria per la maturazione dei crediti formativi in ambito di formazione continua in medicina relativamente al triennio 2020-2022, prorogandola al 31 dicembre 2025.	A
c. 3	<i>Proroga della possibilità di conferimento di alcuni tipi di incarichi a tempo determinato nell'ambito del SSN</i>	Consente alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferire, anche nel 2025, incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari.	A
c.3-bis e 3-ter	<i>Stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale</i>	Novellano la disciplina volta alla stabilizzazione - mediante stipula di contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario avente, in base a rapporti a termine instaurati a seguito di reclutamento con procedura concorsuale, una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN), ivi compreso il personale non più in servizio. Il termine per il conseguimento dei requisiti per la predetta stabilizzazione è posticipato al 31 dicembre 2025.	A
c. 4	<i>Conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia)</i>	Prevede la proroga, per l'anno 2025, della possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di conferimento di incarichi di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione.	A
c.5	<i>Accesso alla dirigenza del SSN relativa ai servizi di emergenza-urgenza</i>	Estende al 31 dicembre 2024 il termine finale del periodo di maturazione, da parte del personale medico, di almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica del SSN nella disciplina di Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione.	A
c. 6 e da 12-quater a 12-sexies	<i>Procedure relative all'eventuale superamento del limite della spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti</i>	Recano norme transitorie in relazione alle quote erogate in favore delle regioni e province autonome a titolo di ripiano del superamento dei limiti in esame nell'anno 2023.	A



c. 7, lettera a)	<i>Proroga dei termini di validità dell'iscrizione all'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL e di altri enti del Servizio Sanitario Nazionale</i>	Dispone la proroga del termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle ASL, AO (Aziende ospedaliere) e degli altri enti del SSN per i soggetti iscritti nell'apposito elenco del Ministero della salute, fino alla pubblicazione del nuovo elenco aggiornato e comunque non oltre il 31 dicembre 2025.	A
c. 7, lettera b)	<i>Raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia</i>	Sospende fino al 31 dicembre 2025 l'efficacia delle disposizioni del <i>Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati</i> .	A
c. 7, lettera c)	<i>Proroga del termine per l'adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori</i>	Proroga al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale le regioni e le province autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali. Resta ferma la possibilità da parte delle regioni di accreditare nuove strutture sanitarie.	A
c. 7, lettera d)	<i>Limitazione della responsabilità penale per fatti commessi nell'esercizio di una professione sanitaria</i>	Proroga di un anno l'applicazione di una disciplina transitoria che prevede la limitazione della punibilità per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose qualora il fatto sia stato commesso nell'esercizio di una professione sanitaria e in situazioni di grave carenza di personale sanitario. Per effetto di tale proroga, fino al 31 dicembre 2025 gli esercenti una professione sanitaria potranno essere chiamati a rispondere per i fatti anzidetti, se commessi in una situazione di grave carenza di personale sanitario, solo in presenza di colpa grave.	A
c. 8	<i>Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale</i>	Proroga al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio devono approvare gli specifici piani organizzativi per l'adeguamento agli <i>standard</i> di utilizzo di metodiche automatizzate.	A
c. 9	<i>Formazione specifica in medicina generale</i>	Interviene sulla possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, di partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.	A
c. 10	<i>Incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta</i>	Consente a regime ai laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.	A
c. 11	<i>Proroghe in materia di misure per l'abbattimento delle liste d'attesa</i>	Prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, relativamente all'anno 2025, di incrementare le prestazioni sanitarie aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità dipendenti dei medesimi enti e aziende del Servizio sanitario.	A
c. 12	<i>Incarichi a sanitari e operatori socio-sanitari in quiescenza</i>	Proroga al 31 dicembre 2025 la normativa transitoria che consente il conferimento – da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale – di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.	A
c. 12-bis	<i>Proroga di norme in materia di ricetta elettronica</i>	Proroga al 31 dicembre 2025 l'applicabilità di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica, nonché delle modalità di utilizzo presso le farmacie dei medesimi strumenti alternativi.	A
Art. 5, da c. 4-ter a c. 4-quinquies	<i>Norme antincendio edifici scolastici</i>	Il comma 4-ter differisce al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione.	A
c. 4-sexies	<i>Percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente</i>	Estende anche all'anno scolastico 2025/26 la possibilità di svolgere con modalità telematiche (sincrone), fino al 50 per cento del loro totale, i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale del personale docente.	A
Art. 5-bis	<i>Validità degli esami sostenuti per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti</i>	Proroga a dieci anni la validità degli esami sostenuti, senza necessità di rinnovare l'iscrizione ai corsi e ripetere le prove già superate, per gli iscritti a corsi di laurea non abilitanti.	A
Art. 6, c. 4-bis	<i>Termine per la revisione del regolamento di individuazione degli interventi esclusi</i>	Differisce al 27 agosto 2026 il termine per la revisione del regolamento – recato dal D.P.R. 31/2017 – che ha individuato gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata.	A



	<i>dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata</i>		
Art. 7, c. 2	<i>Proroga in materia di misure a sostegno dell'edilizia privata</i>	Proroga di ulteriori sei mesi i termini dei lavori nel settore dell'edilizia privata in considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi.	A
c. 3	<i>Sicurezza delle gallerie ferroviarie</i>	Differisce dal 31 dicembre 2024 al 30 aprile 2025 i termini previsti da alcune disposizioni del decreto ministeriale del 2005, relativo alla sicurezza delle gallerie ferroviarie.	A
c. 4	<i>Sospensione dell'aggiornamento delle sanzioni del Codice della strada</i>	Proroga al 2025 la sospensione dell'aggiornamento biennale dell'importo delle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.	A
Art. 10, c. 8-quinquies e 8-sexies	<i>Formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici</i>	Si stabilisce che il commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025, indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.	A
Art. 10-bis	<i>Interpretazione autentica in materia di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato in quiescenza a seguito di un procedimento penale</i>	Reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2004 in tema di termini di presentazione della domanda e di ripristino del rapporto di impiego del pubblico dipendente sospeso o collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con una sentenza di proscioglimento o con un decreto di archiviazione.	A
Art. 11, c. 2-bis	<i>Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti</i>	Differisce al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti.	A
Art. 13, c. 1	<i>Proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane</i>	Proroga al 31 marzo 2025 il termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.	A
c. 1-ter	<i>Piattaforme gestione rifiuti</i>	Interviene sull'articolo 178- <i>quater</i> , comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), sostituendo le parole "entro novanta giorni" ovunque ricorrano, con le parole "entro centoventi giorni".	A
c. 1-quater	<i>Autoriparazione</i>	La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione che prevede che le imprese che, alla data di entrata in vigore della medesima legge, fossero iscritte nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane e fossero abilitate alle attività di meccanica e motoristica o a quella di elettrauto, avrebbero potuto proseguire le rispettive attività (per gli undici anni, termine ora divenuto di dodici anni e sei mesi) successivi alla medesima data.	A
c. 1-sexies	<i>Proroga dell'applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati</i>	Proroga al 1° ottobre 2025 il termine di decorrenza per applicare la misura che impone al produttore di informare, mediante specifica etichetta, dell'avvenuta riduzione di quantità di un prodotto preconfezionato.	A
Art. 14, c. 1	<i>Proroga del termine credito d'imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive</i>	Dispone la proroga al 31 dicembre 2025 del credito d'imposta e del contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa.	A
Art. 15, c.2-ter e 2-quater	<i>Proroga dei termini per l'adeguamento alla normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali</i>	Differisce al 30 giugno 2025 il termine entro il quale le regioni devono adeguare le proprie normative alle disposizioni del decreto legislativo n. 40 del 2021 in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; inoltre differisce al 30 giugno 2025 il termine entro il quale i gestori delle aree sciabili attrezzate e degli impianti di risalita devono adeguare gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.	A
Art. 16	<i>Termine concernente l'attività istruttoria connessa alla</i>	Prevede che, dal 5 dicembre 2024 fino al 31 dicembre 2025, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni	A



	<i>determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni</i>	standard è svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.	
Art. 19, c. 1	<i>Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura - Xylella fastidiosa</i>	Estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della <i>Xylella fastidiosa</i> contenute nell'art. 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. n. 27 del 2019.	A
c. 1-bis	<i>Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali</i>	Posticipa al 31 luglio 2025 l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro istituito nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri.	A
c. 1-ter	<i>Revisione macchine agricole</i>	Fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019.	A
Art. 19- quater c. 1 e 2	<i>Differimento di termini relativi alla nuova disciplina delle persone con disabilità e ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina</i>	Si differisce dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità – procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale (personalizzato e partecipato).	A
Art. 20	<i>Proroga delle misure di sostegno e delle attività di assistenza in favore dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea</i>	Prevede disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 delle misure di accoglienza e assistenza nei confronti dei profughi dall'Ucraina titolari del regime di protezione temporanea, prorogato in sede di Unione europea fino al 4 marzo 2026.	A
Art. 21, c.4 e 5	<i>Abrogazione della disciplina sanzionatoria per gli inadempimenti degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19, estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e annullamento delle sanzioni</i>	Si abroga la disciplina che comminava una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni degli obblighi di vaccinazione contro il COVID-19 e si dispone l'estinzione dei relativi procedimenti sanzionatori e l'annullamento delle sanzioni già irrogate.	A
c. 5- quater	<i>Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie municipali anche nei comuni con meno di 20.000 abitanti</i>	Prevede che anche i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti possono avviare la sperimentazione semestrale dell'uso di armi ad impulsi elettrici (cd. <i>taser</i>) da parte delle Polizie municipali.	A
c. 5- quinquies	<i>Inconferibilità di incarichi di livello comunale e provinciale ad amministratori locali</i>	Viene abrogato l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 39/2013 che ha introdotto diverse disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della L. 190/2012.	A
c. 5- octies, 5- novies e 5- decies	<i>Sanzioni e controlli COVID-19</i>	Si apportano modificazioni all'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo del 2020, n. 19, che disciplina controlli e sanzioni per la violazione delle misure urgenti adottate per evitare la diffusione da COVID-19. Si modifica l'articolo 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, in materia di sanzioni amministrative e controlli per violazioni delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Si interviene sui procedimenti amministrativi non ancora conclusi limitatamente ai profili inerenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative, anche accessorie, dei decreti sopra citati.	A
Art. 22	<i>Entrata in vigore</i>	Il decreto-legge è vigente dal 28 dicembre 2024.	